



Comune di Pederobba
Piazza Case Rosse 14 - 31040 Onigo di Pederobba
(Treviso)

Regolamento generale delle entrate comunali

- **Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 88
del 18/12/2000**

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 1

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.97, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali.

Art. 2

1. La scelta del soggetto tenuto alla riscossione delle entrate comunali è attribuita a ciascun Funzionario designato come responsabile della gestione delle singole entrate, fra uno dei seguenti soggetti e, nel rispetto delle procedure indicate alla lettera b) del comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446 e senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente:
 - a) direttamente tramite la Tesoreria comunale;
 - b) azienda speciale (mediante convenzione) di cui all'articolo 113 comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) concessionario di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
 - d) società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 113 comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446 nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
 - e) società miste per la gestione presso altri comuni nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
 - f) soggetti iscritti nell'albo dei concessionari per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'articolo 53 del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446;

Art. 3

Le entrate di seguito indicate possono essere rateizzate secondo le disposizioni del presente regolamento:

- Somme liquidate e/o accertate dal Comune o da soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'art.52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per Imposta, Sanzioni ed Interessi, relative all'Imposta Comunale sulla Pubblica e diritto sulle Pubbliche Affissioni, alla Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, all'Imposta Comunale per l'esercizio di Imprese e di Arti e Professioni, all'Imposta Comunale sugli Immobili;
- Somme dovute per canoni di acqua, fognatura e depurazione.

Art. 4

La responsabilità del procedimento e la competenza alla definizione della rateazione di cui all'art. 3 è attribuita:

- a ciascun funzionario designato come responsabile della gestione delle singole entrate o a quello designato quale sostituto in caso di assenza o di impedimento del funzionario titolare;
- al concessionario del comune nel caso in cui l'accertamento del tributo sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'art.52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 5

Il contribuente può formulare, in carta libera, al responsabile del procedimento istanza motivata per la rateazione delle entrate di cui all'art. 3 nei termini di seguito indicati:

- Entro il termine di scadenza previsto per l'impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale dell'atto di liquidazione e/o accertamento delle imposte comunali (Imposta Pubblicità e Pubbliche Affissioni, TOSAP, ICIAP, ICI
- Entro la data di scadenza per il pagamento delle fatture-bollette relative ai Canoni o diritti per i servizi di erogazione, raccolta, allontanamento, depurazione e scarico acque.

Art. 6

1) Il Responsabile del procedimento, valutata la richiesta del contribuente presentata nei termini previsti dall'art. 5, può consentire la rateazione delle somme dovute fissando i seguenti scaglioni di somme e il numero massimo di rate mensili:

<i>da 1,5 a 4 milioni</i>	<i>6 rate mensili</i>
<i>da 4 a 8 milioni</i>	<i>9 rate mensili</i>
<i>da 8 a 12 milioni</i>	<i>12 rate mensili</i>
<i>da 12 a 20 milioni</i>	<i>15 rate mensili</i>
<i>da 20 a 28 milioni</i>	<i>18 rate mensili</i>
<i>da 20 a 40 milioni</i>	<i>24 rate mensili</i>
<i>oltre 40 milioni</i>	<i>36 rate mensili</i>

2) Il responsabile del procedimento autorizza la rateazione delle somme dovute con atto scritto fatto pervenire al contribuente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, raccomandata a mano, notifica eseguita dai messi comunali;

- 3) Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla data di autorizzazione al pagamento rateale del debito;
- 4) Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di autorizzazione al pagamento rateale del debito e fino alla data di scadenza di ciascuna rata;
- 5) Per il versamento delle somme rateizzate, se di importo superiore a *L. 8.000.000.-* il contribuente è tenuto a prestare garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.
- 6) Entro 10 giorni dal versamento della prima rata, il contribuente deve fare pervenire direttamente o anche tramite un suo incaricato, al responsabile del procedimento la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima rata e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
- 7) Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'Ufficio ad escutere la garanzia per il debito residuo, o in assenza di questa, mediante l'iscrizione a ruolo, l'intera somma dovuta dal contribuente, previo ricalcolo degli interessi dovuti.